



COMUNE DI REDAVALLE
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 3 del 25/03/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI
ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI (articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241);**

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano Presenti:

LOMBARDI FABIO	SINDACO	Presente
MODENA GABRIELE	VICE SINDACO	Presente
MASSARA ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
COMPAGNONI PIERANGELA	CONSIGLIERE	Presente
ALDECCA SONIA	CONSIGLIERE	Presente
-CERUTTI MILANI GRAZIELLA	CONSIGLIERE	Presente
MANTOVANI PIERO	CONSIGLIERE	Presente
BRANDOLINI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
GATTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MONTINI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
TOMA DELIO	CONSIGLIERE	Presente
MANGIAROTTI LUCIANO	CONSIGLIERE	Assente
MARESCOTTI LUCA PIERO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa e verbalizza il Dott. Umberto Fazia Mercadante Segretario Comunale.

Il Dott. LOMBARDI FABIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro;

RITENUTO opportuno disciplinare le sopraspecificate concessioni ed erogazioni di contributi e sovvenzioni tramite lo strumento regolamentare;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati composto da n. 8 articoli;

RITENUTO meritevole di approvazione;

VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile del servizio;

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati, composto da n. 8 articoli, allegato al presente atto.



COMUNE DI REDAVALLE

(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE
DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**
(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Allegato deliberazione C.C. n. 3 del 25.03.2014

SOMMARIO



TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

Articolo 3 Presentazione istanze e relativi termini

Articolo 4 Erogazione del sostegno finanziario

Articolo 5 Revoca della concessione del contributo

TITOLO III INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 6 Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

TITOLO IV TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 7 Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 8 Entrata in vigore

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:
 - a) sociale e assistenziale;
 - b) istruzione, formazione, ricerca scientifica;
 - c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) turismo;
 - g) promozione del tessuto economico locale;
 - h) protezione civile;
 - i) attività umanitarie e di sostegno alla pace.
2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.
3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta comunale.

TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.
2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:
 - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
 - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
 - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa;
 - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature del Comune, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia.
5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
6. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3 Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti

soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 3 del precedente articolo 2.

2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni.
3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

Articolo 4 **Erogazione del sostegno finanziario**

1. È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.
2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.
3. È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.
5. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto della gestione
 - c) copie delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
 - e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.
6. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Articolo 5 **Revoca della concessione del contributo**

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 4, nei termini dallo stesso previsti.

TITOLO III **INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO**

Articolo 6 **Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno**

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame del nucleo familiare e parentale, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
 - b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
 - c) esame della situazione alloggiativa.
2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, sono oggetto di specifica regolamentazione.

TITOLO IV **TRASPARENZA E PUBBLICITA'**

Articolo 7 **Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 5.
2. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare il corretto e imparziale rispetto dei termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 3, il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.



C.E. 11257

COMUNE DI REDAVALLE Provincia di PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 25/03/2014

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241);"

Art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO.

La sottoscritta MANUELA MASSIMILIANI, responsabile dell'Ufficio suddetto del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Manuela Massimiliani

Li, 25/03/2014

SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Tecnico suddetto del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Tecnico Comunale
Geom. Antonella Calatroni

Li, 25/03/2014

SERVIZIO FINANZIARIO attestazione di regolarità tecnico - contabile art.3 co.6 regolamento comunale di contabilità

Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Per il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Umberto Fazio Mercadante)

Lì, 25/03/2014

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa al competente cap. _____ int. _____ del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi degli art. 27, co. 1, e 35, co. 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, dando di aver provveduto alla relativa registrazione contabile.

FAVOREVOLE

Per il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Umberto Fazio Mercadante)

Lì, 25/03/2014



COMUNE DI REDAVALLE
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. LOMBARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Dott. Umberto Fazio Mercadante*)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art..124 D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 08/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto Fazio Mercadante)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art..134 D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art..134 del D.L.vo 18.08.2002 n.267.

Lì, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Dott. Umberto Fazio Mercadante*)